

***DETERMINA DIRIGENZIALE***

***AA - SEZIONE PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI,  
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI***

***N° 1580 del 18/09/2025***

<b>Oggetto:</b>	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'IMMOBILE IN VIA G. MARCONI, 51 A PESCARA, DITTA: FURII MARINO LOC. MONTECCHIA, SNC -CASTELLALTO- TERAMO P.IVA: 00602920670 - MARINOFURII@PEC.IT; CIG: B838AD39B8
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estensore	Marco Giansante
Responsabile del Procedimento	Marco Giansante
Posizione Organizzativa	

## IL DIRIGENTE

### RICHIAMATI

- la L.R. 64/98 e ss.mm.ii. istitutiva dell'Agazia Regionale per la Protezione Ambientale – ARPA Abruzzo;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2532 del 1° dicembre 1999 con la quale è stata costituita l'Agazia, con sede legale in Pescara;
- il Regolamento Generale dell'ARPA Abruzzo, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 112 del 27/10/2023 ed approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 49 del 31/01/2024;
- il regolamento di contabilità di A.R.P.A. Abruzzo approvato del Commissario Regionale A.R.P.A. n. 63 del 27/05/2002 e s.m.i.

### VISTI

- la Legge regionale del 6 febbraio 2025 n. 1 “*Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2025)*”;
- in particolare l'art.26 della suddetta L.R.1/2025, che modifica la legge regionale 29 luglio 1998, n. 64, istitutiva dell'Agazia ambientale, disponendo quanto segue:
  - a) al titolo della legge regionale le parole "Agazia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)" sono sostituite dalle seguenti "Agazia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA)"
  - b) le parole "Agazia Regionale per la Tutela dell'Ambiente", ovunque ricorrano nel testo di legge, sono sostituite dalle seguenti: "Agazia Regionale per la Protezione Ambientale"
  - c) l'acronimo "A.R.T.A.", ovunque ricorra nel testo di legge, e' sostituito dal seguente: "ARPA"
  - d) ogni richiamo alla denominazione "Agazia Regionale per la Tutela dell'Ambiente" e all'acronimo "A.R.T.A." contenuto nelle leggi regionali si intende riferito alla denominazione: "Agazia Regionale per la Protezione Ambientale" e all'acronimo "ARPA";
- la delibera del Direttore Generale n. 10 del 19/02/2025 con la quale, nel prendere atto delle modifiche apportate dall'art. 26 della L.R. n. 1 del 6.02.2025 alla L.R. n. 64/98 istitutiva dell'Agazia, si dispone che in tutti gli atti e per tutte le modalità comunicative dell'Agazia:
  - a) le parole " Agazia Regionale per la Tutela dell'Ambiente " sono sostituite dalle seguenti: " Agazia Regionale per la Protezione Ambientale ";
  - b) l'acronimo " A.R.T.A. " è sostituito dal seguente: " ARPA ";

**CHE** improvvisamente, durante l'orario di lavoro è stata avvertita la presenza di fumo all'interno del locale CED nel Piano Terra area amm.va dell'immobile Arpa in Pescara che ha richiesto l'intervento di varie maestranze tra le quali la ditta Furi, manutentrice dell'impianto elettrico, la ditta D'Ignazio Lino installatrice dell'impianto rilevazione fumi ed allarme, per cui la problematica è stata immediatamente risolta con l'allontanamento dell'UPS presente nella sala CED che si era surriscaldato;



**CHE** a seguito di controllo e verifica da parte della ditta FURII la stessa ha riscontrato che l'UPS era da sostituire per cui ha presentato un preventivo per Euro **4.130,00** (all.1)

**CHE** a seguito di segnalazione si è riscontrato che l'inverter presente al confine su altra proprietà Via Vestea aveva un livello di rumore elevato, si è chiesto alla ditta FURII di fpo di aspiratore eolico che allontanasse l'aria calda presente all'interno del locale, il cui preventivo è stato pari ad **euro 320,00** (all. 2)

**CHE** a seguito del collaudo dell'impianto fotovoltaico realizzato dalla stessa ditta Furiu si è reso necessario provvedere a fpo di una serie di accessori non previsti in progetto per l'importo di **euro 1.153,00** (all. 3);

**CHE** l'ing. Marco Giansante ha chiesto la diponibilità alla ditta *FURII MARINO loc. MONTECCHIA, snc -Castellalto- Teramo P.IVA: 00602920670 - marinofurii@pec.it*; al fine di acquisire un preventivo per i suddetti lavori;

**DATO ATTO** che Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art.15 del D.Lgs.36/2023, è l'ing. Marco Giansante, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del Codice e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo da svolgere, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni, a carico del quale sussiste inesistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse anche potenziale con l'OE aggiudicatario e in relazione ai destinatari finali del provvedimento, come previsto dall'art. 6 comma 2 ed art. 7 comma 1 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e s.m.i, dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione, dall'art. 6 bis della Legge 241/1990 “ Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. e dalla legge anticorruzione, preso atto della dichiarazione sottoscritta dallo stesso con firma digitale acquisita e conservata agli atti della procedura;

**RITENUTO** dal RUP i prezzi richiesti coerenti ed in linea con quelli di mercato;

**RITENUTO**, per le motivazioni sopra indicate, che tale ditta può garantire efficienza ed efficacia nelle prestazioni oltre che prezzi favorevoli per l'Agenzia;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 27 del 03/04/2025 di adozione del bilancio di Previsione 2025, 2026, 2027;

**DATO ATTO** che, ai sensi della vigente normativa, con DGR n. 361 del 26/06/2025 la Regione Abruzzo ha approvato il Bilancio di Previsione ARPA 2025 – 2027;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 62 del 31/07/2025 di adozione della prima variazione al bilancio di previsione 2025;

**DATO ATTO CHE** l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Manovra correttiva), intervenendo sulla formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, estende



l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall'art. 1, comma 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (più in dettaglio "per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)...");

**CHE**, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017, anche le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente sono ora incluse fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali è emessa fattura, comprese le fatture relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;

**RICHIAMATA** la Legge 96 del 21/06/2017 di conversione del D.L. 50/2017, e vista la circolare esplicativa n. 27 del 07/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa;

**VISTO** il D.Lgs. 36/2023" o "Codice") e in particolare:

- 1) l'art. 229 comma 2, del Codice, in base al quale: *"le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1 luglio 2023"*; •
- 2) l'art. 225, comma 2, del Codice secondo cui: *"le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. In via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023"*;
- 3) l'art.18 del Codice, il quale prevede che il contratto è stipulato a pena di nullità in forma scritta in modalità elettronica;
- 4) l'art. 41 del Codice *"Livelli e contenuti della progettazione"*;
- 5) l'allegato n. I.7 del Codice *"Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo"*;
- 6) l'allegato II.12, Parte V del Codice *"Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura"*;
- 7) l' art. 114 del Codice recante la disciplina della Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti;

**RILEVATA** l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

**DATO ATTO** che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**RILEVATO**, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire



un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

## CONSIDERATO

- ☐ che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- ☐ l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- 8) ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- 9) ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- 10) che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- 11) il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- 12) che il costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario risulta congruo;

**TENUTO CONTO** che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;



**PRECISATO** che:

in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

**DATO ATTO** che

la richiesta di preventivi in luogo dell'affidamento diretto rappresenta una procedura informale e semplificata di affidamento. Dunque, attesa la natura informale dell'affidamento, il D.LL. 36/23, nonché dell'innalzamento delle soglie dell'affidamento diretto disposto dall'art. 1, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 e ss.mm.ii., si ritiene che in caso di affidamento diretto la stazione appaltante possa richiedere i preventivi fino alla soglia di 150.000 euro per gli appalti di lavori, atteso che l'utilizzo di tale modalità non determina la violazione del "principio di segretezza" delle offerte (Parere MIMS n. 1530/2022);

**CONSIDERATO CHE:**

- il principio di rotazione, come affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al conseguente suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media;
- la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione dei precedenti affidamenti, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- l'operatore presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- inoltre, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

**DATO ATTO CHE** l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Manovra correttiva),



intervenendo sulla formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, estende l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall'art. 1, comma 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (più in dettaglio "per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)...");

**CHE**, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017, anche le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente sono ora incluse fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali è emessa fattura, comprese le fatture relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;

**RICHIAMATA** la Legge 96 del 21/06/2017 di conversione del D.L. 50/2017, e vista la circolare esplicativa n. 27 del 07/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa;

**RICHIAMATI**, in particolare:

- gli articoli 1, 2 e 3 del d.lgs. 36/2023, riguardanti il principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, e il successivo articolo 4, il quale prevede che le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui ai predetti articoli;
- l'articolo 49 del d.lgs. 36/2023, riguardante il principio di rotazione degli affidamenti;

**ATTESO** che nell'affidamento diretto di cui alla presente determina, di importo inferiore a Euro 150.000,00, ai sensi dell'art. 14., comma 1, lettera a) del decreto legislativo 36/2023:

- il principio del risultato - art. 1 ("l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'Amministrazione") è stato rispettato, proponendo di affidare l'incarico ad un operatore economico che potesse portarlo a termine secondo le migliori modalità e condizioni, nell'interesse dell'Agenzia, attraverso l'esercizio di un potere valutativo tale da "assicurare l'applicazione della migliore regola possibile al caso concreto";
- il principio della fiducia - art. 2 ("l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si basa su azioni legittime e trasparenti dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici") è stato rispettato in assenza da parte del RUP e del firmatario della presente determina di conflitto di interesse, né dando luogo a privilegi nei confronti dell'operatore incaricato, che garantisce, a sua volta, la propria deontologia professionale;
- il principio dell'accesso al mercato - art. 3 è stato rispettato, poiché l'iscrizione degli operatori economici nelle piattaforme telematiche utilizzabili da codesta Amministrazione è possibile in ogni momento e per tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e coerenti con le esigenze esplicitate e richieste dall'Amministrazione;

**VISTO** che il presente affidamento diretto appare avvenire, per quanto sopra, nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, e più in generale nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, come meglio sopra argomentato;



**RICHIAMATO** l'art. 52 del nuovo Codice dei contratti, a mente del quale *“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*;

**VISTO CHE**

- il Legale Rappresentante della società affidataria ha prodotto autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 e s.m.i. relativa al possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti per l'affidamento dei contratti pubblici ai sensi degli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del Codice dei Contratti Pubblici, dichiarando in particolare di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98 del D.lgs. 36/2023;
- i requisiti stessi sono proporzionati all'oggetto del contratto, e tali da non compromettere la possibilità di altri operatori economici con analoghe caratteristiche di risultare affidatari;
- la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnico-professionale sussistono in quanto rispondenti ai requisiti richiesti;
- la capacità tecnico professionale, viene inoltre provata mediante l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore e nello svolgimento di prestazioni analoghe a quella oggetto del presente affidamento;
- dai documentazione presentata, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98 del d.lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 in considerazione dell'importo inferiore a 150.000,00 euro è possibile procedere ad affidamento diretto anche senza preventiva consultazione di due o più operatori fermo restando il rispetto dei principi di cui di cui al Libro I, Parti I e II del D.Lgs. n. 36/2023 ed assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, comunque nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;

**DATO ATTO CHE** ai fini della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, si è provveduto a richiedere per via telematica la regolarità contributiva della Società (Durc on line) Numero **Protocollo INPS\_ 46980835 scadenza validità 27/11/2025**, **acquisito e conservato agli atti della procedura (in allegato)**;

**VERIFICATO** che, a seguito di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, l'operatore economico ha prodotto la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari comunicando gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato agli appalti pubblici **(in allegato)**;

**DATO ATTO** che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici questa Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto con le conseguenze di cui all'art. 52 comma 2 del Codice, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento ai sensi dell'art.



52 comma 2 del D.lgs. 36/23;

**APPURATO** che per l'espletamento delle attività inerenti il presente affidamento non vi è obbligo di predisposizione del DUVRI in quanto non sono previsti rischi da interferenze

**CONSIDERATO** che, essendo la fornitura in oggetto inferiore a 150.000 euro, non è obbligatoria la qualificazione prevista dagli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023;

**DATO ATTO** che, ai sensi di quanto disposto agli artt. 20 e 28 del Codice, fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, ai fini di trasparenza i dati, le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso apposite piattaforme digitali e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

**RITENUTO di affidare**, per quanto sopra detto, ai sensi dell'art.50 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/23, i *lavori di straordinaria manutenzione dell'impianto elettrico nell'immobile in Via G. Marconi, 51 nel Comune di Teramo*, alla società FURII MARINO loc. MONTECCHIA, snc -Castellalto– Teramo P.IVA: 00602920670 - marinofurii@pec.it;

**RILEVATA** l'urgenza della spesa di cui trattasi in quanto la manutenzione straordinaria dell'immobile, è condizione imprescindibile per il corretto funzionamento degli impianti e che è quindi necessario sub-impegnare la spesa complessiva di **Euro 6.835,66**, come di seguito dettagliato;

**RITENUTO** di dover **sub-impegnare** la somma complessiva di **Euro 6.835,66 c/o iva al 22% nel seguente modo:**

- Quanto ad euro 4.392,00 dall'impegno 2021/1/614/6 cap. 50;
  - Quanto ad euro 727,97 dall'impegno 2021/1/538/1 cap. 50;
  - Quanto ad euro 1.000,40 dall'impegno 2022/1/263/1 cap. 50;
  - Quanto ad euro 715,29 dall'impegno 2025/1/92/2 cap. 613;
- che presentano la necessaria disponibilità;

**VISTA** la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *“Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG),attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....”*;

**VISTO** il CIG: B838AD39B8;

**VISTO** il Decreto n°2 del 27/12/2024 di conferimento all'Ing. Marco Giansante dell'incarico di Dirigente a tempo determinato della Sezione *“Patrimonio e Lavori Pubblici, Acquisizione Beni e Servizi”* dell'Area Amministrativa della Direzione Centrale;



**DATO ATTO** dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

## **DETERMINA**

1. **di riportare** tutto quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di prendere atto** della necessità di provvedere all'affidamento dei lavori straordinari sull'impianto elettrico della sede in Via G. Marconi, 51 a Pescara;
3. **di approvare** i suddetti lavori con affidamento diretto ad un operatore, così come indicati in premessa;
4. **di affidare** quanto sopra alla Ditta FURII MARINO loc. MONTECCHIA, snc - Castellalto– Teramo P.IVA: 00602920670 - marinofurii@pec.it; per l'importo **Euro 6.835,66 c/o iva al 22%** per le seguenti ragioni:
  - Disponibilità immediata ad eseguire la prestazione;*
  - Convenienza economica della proposta di svolgimento dell'incarico;*
  - Specificità della prestazione;*
  - Affidabilità della ditta in rapporto all'oggetto dell'incarico;*
5. **di sub-impegnare** la somma di **Euro 6.835,66 c/o iva al 22%** nel seguente modo:
  - Quanto ad euro 4.392,00 dall'impegno 2021/1/614/6 cap. 50;
  - Quanto ad euro 727,97 dall'impegno 2021/1/538/1 cap. 50;
  - Quanto ad euro 1.000,40 dall'impegno 2022/1/263/1 cap. 50
  - Quanto ad euro 715.29 dall'impegno 2025/1/92/2 cap. 613  
che presentano la necessaria disponibilità;
6. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
7. **di attribuire** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
8. **di dare atto** che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare gli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;
9. **di precisare** che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro,



l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

10. **di dare atto** che Responsabile Unico del Progetto (RUP) del presente procedimento è l'ing. Marco Giansante il quale, ai sensi dell'art.15 del D.Lgs.36/2023, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del Codice e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo da svolgere, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni, a carico del quale sussiste inesistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse anche potenziale con l'OE aggiudicatario e in relazione ai destinatari finali del provvedimento, come previsto dall'art. 6 comma 2 ed art. 7 comma 1 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e s.m.i, dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione, dall'art. 6 bis della Legge 241/1990 " Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. e dalla legge anticorruzione;
11. **di disporre** che la liquidazione e il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità dell'esecuzione della fornitura e alla rispondenza formale e fiscale;
12. **di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Data, 18/09/2025

GIANSANTE MARCO / Namirial S.p.A./02046570426

